



2016/0287(COD)

31.1.2017

*****I**

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 per quanto riguarda la promozione della connettività internet nelle comunità locali (COM(2016)0589 – C7-0378/2016 – 2016/0287(COD))

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Relatore: Carlos Zorrinho

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

Eccezione: A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	16

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 per quanto riguarda la promozione della connettività internet nelle comunità locali (COM(2016)0589 – C7-0378/2016 – 2016/0287(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0589),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 172 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0378/2016),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 00/00/00¹,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 00/00/00²,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per i bilanci, e quelli della commissione per i trasporti e il turismo e la commissione per lo sviluppo regionale (A8-0000/2017),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda sostituirla con un altro testo o modificarla sostanzialmente;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

(1) La comunicazione della Commissione che definisce una visione

Emendamento

(1) La Comunicazione della Commissione *del 14 settembre 2016 dal*

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

europea della connettività internet per i cittadini e le imprese nel mercato unico digitale¹⁴ descrive una serie di possibili misure in grado di migliorare la connettività nell'Unione europea.

titolo "Connettività per un mercato unico digitale competitivo verso una società dei Gigabit europea" che definisce una visione europea sulla connettività internet per i cittadini e le imprese nel mercato unico digitale descrive una serie di possibili misure capaci di migliorare la connettività nell'Unione europea.

¹⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: "Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei Gigabit europea (European Gigabit society) (COM(2016) 587).

Or. pt

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) Nella sua Comunicazione del 26 agosto 2010 intitolata "Un'agenda digitale europea", la Commissione ricorda che la strategia Europa 2020 sottolinea l'importanza dell'installazione della banda larga per promuovere l'inclusione sociale e la competitività nell'Unione, ribadendo l'obiettivo di assicurare, entro il 2020, (i) che tutti gli europei possano accedere a una copertura internet molto più veloce, superiore a 30 Mbps, e che (ii) il 50 % o più delle famiglie europee abbiano abbonamenti per servizi internet con velocità superiore a 100 Mbps.

Or. pt

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Tra le misure a sostegno della visione della connettività europea, la comunicazione promuove la realizzazione di punti di accesso locali senza fili attraverso procedure di pianificazione semplificate e una riduzione degli ostacoli normativi. Tali punti di accesso, compresi quelli ausiliari alla prestazione di altri servizi pubblici o di carattere non commerciale, possono apportare un contributo significativo al miglioramento delle attuali generazioni di reti di comunicazione senza fili e al dispiegamento di quelle future, consentendo una maggiore granularità della copertura in linea con l'evolversi delle esigenze.

Emendamento

(2) Tra le misure a sostegno della visione della connettività europea, la comunicazione promuove la realizzazione di punti di accesso locali senza fili attraverso procedure di pianificazione semplificate e una riduzione degli ostacoli normativi. Tali punti di accesso, compresi quelli ausiliari alla prestazione di altri servizi pubblici o di carattere non commerciale, possono apportare un contributo significativo al miglioramento delle attuali generazioni di reti di comunicazione senza fili e al dispiegamento di quelle future, consentendo una maggiore granularità della copertura in linea con l'evolversi delle esigenze. ***Questi punti di accesso possono integrarsi in una rete con un sistema unico di autenticazione, valida in tutto il territorio dell'Unione. Il sistema dovrà garantire la neutralità della rete, motivo per cui non sarà permesso l'utilizzo dei dati per scopi pubblicitari o commerciali.***

Or. pt

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

(3) In base alla comunicazione ***che definisce una visione europea della connettività internet per il mercato unico digitale*** e al fine di promuovere l'inclusione digitale, l'Unione dovrebbe sostenere la fornitura di connettività locale senza fili gratuita nei centri della vita pubblica

Emendamento

(3) In base alla comunicazione ***della Commissione del 14 settembre 2016*** e al fine di promuovere l'inclusione digitale, l'Unione dovrebbe sostenere la fornitura di connettività locale senza fili gratuita ***e senza restrizioni*** nei centri della vita pubblica locale, compresi gli spazi

locale, compresi gli spazi all'aperto accessibili al pubblico, attraverso un sostegno mirato. Tale sostegno non è attualmente contemplato dai regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014.

all'aperto accessibili al pubblico, attraverso un sostegno mirato. Tale sostegno non è attualmente contemplato dai regolamenti (UE) n. 1316/2013¹⁵ o (UE) n. 283/2014¹⁶.

¹⁵ Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015 (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

¹⁵ Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015 (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

¹⁶ Regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE, GU L 86, 21.3.2014, pag. 14.

¹⁶ Regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE, GU L 86, 21.3.2014, pag. 14.

Or. pt

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Un sostegno di questo tipo dovrebbe incoraggiare gli organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico, come le autorità pubbliche e i prestatori di servizi pubblici, a offrire connettività locale senza fili gratuita come servizio ausiliario della loro missione pubblica, in modo da garantire che le comunità locali possano percepire i vantaggi della banda larga ad altissima velocità nei centri della vita pubblica. Tali

Emendamento

(4) Un sostegno di questo tipo dovrebbe incoraggiare gli organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico come le autorità pubbliche e i prestatori di servizi pubblici, a offrire connettività locale senza fili gratuita **e senza restrizioni** come servizio ausiliario della loro missione pubblica, in modo da garantire che le comunità locali possano percepire i vantaggi della banda larga ad altissima velocità nei centri della vita pubblica. Tali

organismi potrebbero includere i comuni e altri enti pubblici locali, biblioteche e ospedali.

organismi potrebbero includere i comuni e altri enti pubblici locali **e spazi culturali tra cui**, biblioteche e **musei, altresì scuole, ospedali e centri sanitari**.

(Affinché la redazione proposta dal Parlamento risulti coerente in tutte le lingue, il termine "gratuita e senza restrizioni" dovrà corrispondere all'espressione inglese "free of charge and free from restrictions".)

Or. pt

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) La connettività locale senza fili dovrebbe essere considerata gratuita soltanto se fornita senza alcuna remunerazione in cambio, sotto forma non solo di pagamento diretto ma anche di altri tipi di corrispettivo, ad esempio, ma non solo, la pubblicità e la fornitura di dati personali.

Emendamento

(5) La connettività locale senza fili dovrebbe essere considerata gratuita **e senza restrizioni** soltanto se fornita senza alcuna remunerazione in cambio, sotto forma non solo di pagamento diretto ma anche di altri tipi di corrispettivo, ad esempio ma non solo, la pubblicità e la fornitura di dati personali, **senza restrizioni rispetto ai termini e alle condizioni di utilizzo, come la connessione per un periodo di tempo limitato o con velocità o volume ridotti**.

Or. pt

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) La copertura delle zone rurali delle reti di accesso di nuova generazione (NGA) rimane significativamente minore rispetto alla copertura urbana, dato che appena il 28 % delle abitazioni rurali

risultano dotate di tecnologia fissa.

Or. pt

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Data la natura non commerciale dell'intervento e le dimensioni ridotte dei singoli progetti previsti, gli oneri amministrativi dovrebbero essere ridotti al minimo. L'intervento dovrebbe pertanto essere attuato ricorrendo alle forme di assistenza finanziaria più adeguate, in particolare le sovvenzioni, tra quelle disponibili, ora e in futuro, ai sensi del regolamento finanziario. L'intervento non dovrebbe avvalersi di strumenti finanziari.

Emendamento

(8) Data la natura non commerciale dell'intervento e le dimensioni ridotte dei singoli progetti previsti, gli oneri amministrativi dovrebbero essere ridotti al minimo. L'intervento dovrebbe pertanto essere attuato ricorrendo alle forme di assistenza finanziaria più adeguate, in particolare le sovvenzioni, ***ad esempio attraverso buoni***, tra quelle disponibili, ora e in futuro, ai sensi del regolamento finanziario. L'intervento non dovrebbe avvalersi di strumenti finanziari.

Or. pt

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) Dato il volume limitato di dotazioni finanziarie in relazione al probabile elevato numero di candidature, sarà necessario garantire la semplificazione dei procedimenti amministrativi in modo che possano venire prese decisioni tempestive. Il regolamento (UE) n. 1316/2013 (regolamento MCE) dovrà essere modificato in modo da permettere agli Stati membri di appoggiare le categorie di proposte secondo i criteri definiti nella

sezione 4 per evitare l'omologazione individuale delle candidature e per garantire che la certificazione delle spese e l'informazione annuale della Commissione non siano obbligatorie per le sovvenzioni assegnate nel quadro di questo regolamento.

Or. pt

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) Il bilancio disponibile dovrà essere ripartito in maniera geograficamente equilibrata in modo da poter prendere in considerazione i progetti di tutti gli Stati membri. Questo principio che mira a garantire l'equilibrio geografico dovrà essere incluso nei programmi di lavoro rilevanti, adottati in conformità al regolamento MCE, venire specificato negli inviti a presentare proposte e, se necessario, permettere di aumentare la partecipazione di candidati degli Stati membri in cui la partecipazione sia stata relativamente bassa. I criteri di selezione delle candidature non dovranno creare situazioni di privilegio per le zone già digitalizzate a sfavore delle regioni che necessitano maggiormente di connettività.

Or. pt

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11 bis) Date le esigenze di connettività internet nell'Unione e l'urgenza di promuovere reti di accesso in grado di fornire, in tutta l'UE, un'esperienza internet di elevata qualità basata su servizi di banda larga ad *altissima* velocità, l'assistenza finanziaria *dovrebbe* mirare a una distribuzione geograficamente equilibrata.

Emendamento

(11) Date le esigenze di connettività internet nell'Unione e l'urgenza di promuovere reti di accesso in grado di fornire, in tutta l'UE, un'esperienza internet di elevata qualità basata su servizi di banda larga ad *alta* velocità, *a sostegno degli obiettivi della società europea dei Gigabits*, l'assistenza finanziaria *dovrà* mirare ad una distribuzione geograficamente equilibrata, *promuovendo il principio di accesso universale dei cittadini ai benefici della società dell'informazione*.

Or. pt

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera b

Regolamento (UE) n. 1316/2013

Articolo 7 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione

c) Le azioni nel settore della fornitura di connettività locale senza fili gratuita nelle comunità locali sono finanziate mediante sovvenzioni o forme di assistenza finanziarie diverse dagli strumenti finanziari.

Emendamento

c) Le azioni nel settore della fornitura di connettività locale senza fili gratuita *e senza restrizioni* e nelle comunità locali sono finanziate mediante sovvenzioni o forme di assistenza finanziarie diverse dagli strumenti finanziari.

(La modifica si applica a tutto il testo legislativo in esame; la sua approvazione implica adeguamenti tecnici in tutto il testo.)

Or. pt

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 6

Testo della Commissione

1) sono attuati da un organismo investito di attribuzioni di servizio pubblico in grado di pianificare e supervisionare l'installazione di punti di accesso locali senza fili in spazi pubblici al chiuso o all'aperto;

Emendamento

1) Sono attuati da un organismo investito di attribuzioni di servizio pubblico in grado di pianificare e supervisionare l'installazione di punti di accesso locali senza fili in spazi pubblici al chiuso o all'aperto ***come pure di assicurare il finanziamento dei costi dell'operazione;***

Or. pt

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 6

Regolamento (UE) n. 283/2014
Annesso – sezione 4 – paragrafo 3 – punto 2

Testo della Commissione

2) si basano su una connettività a banda larga ad ***altissima*** velocità in grado di fornire agli utenti un'esperienza internet di elevata qualità e che:

Emendamento

2) si basano su una connettività a banda larga ad ***alta*** velocità in grado di fornire agli utenti un'esperienza internet di elevata qualità e che:

Or. pt

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 6

Regolamento (UE) n. 283/2014
Annesso – sezione 4 – paragrafo 3 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis) garantiscono che l'acquisto della strumentazione e l'installazione dei servizi siano conformi con quanto previsto dalla direttiva 2014/24/UE^{1bis} del Parlamento europeo e del Consiglio.

*1bis Direttiva 2014/24/UE, del
26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e
che abroga la direttiva 2004/18/CE
(GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).*

Or. pt

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 6

Regolamento (UE) n. 283/2014

Annesso – sezione 4 – paragrafo 3 – punto 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

*3 ter) rispettino i principi di neutralità
tecnologica, di uso efficiente del
finanziamento pubblico e della capacità di
adattamento dei progetti rispetto alle
migliori offerte tecnologiche.*

Or. pt

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 6

Regolamento (UE) n. 283/2014

Allegato – sezione 4 – comma 5

Testo della Commissione

Emendamento

Il bilancio disponibile è assegnato in modo geograficamente equilibrato a progetti che soddisfano le suddette condizioni alla luce delle proposte ricevute e, in linea di principio, secondo l'ordine cronologico (principio "primo arrivato, primo servito").

Il bilancio disponibile è assegnato in modo geograficamente equilibrato **negli Stati membri** a progetti che soddisfano le suddette condizioni alla luce delle proposte ricevute e, in linea di principio, secondo l'ordine cronologico "primo arrivato, primo servito" **in conformità con i programmi di lavoro che contribuiscono alla coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione e per la promozione**

dell'inclusione digitale.

Or. pt

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 6

Regolamento (UE) n. 283/2014

Annesso – sezione 4 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono stanziare risorse proprie o provenienti dai Fondi europei strutturali e di investimento per sviluppare servizi e offerte complementari che rafforzino la sostenibilità dei progetti.

Or. pt

MOTIVAZIONE

L'iniziativa WIFI4EU è una proposta che contribuisce a consolidare lo sviluppo di una società digitale europea maggiormente inclusiva.

Nel suo discorso sullo Stato dell'Unione tenuto il 14 settembre 2016, il presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, ha affermato che nell'ottica di "un nuovo quadro che attragga e permetta investimenti nella connettività [...] la connettività deve beneficiare tutta la popolazione".

In base all'impegno di Juncker, "perché tutti possano beneficiare della connettività, indipendentemente dalla residenza o dal salario, "alla luce di quanto proposto entro il 2020, i principali centri di vita pubblica di tutti i paesi e le città dell'UE saranno dotati di accesso gratuito a internet senza fili".

In questo contesto, l'iniziativa WIFI4EU è un'opportunità, nel quadro del pacchetto comunicazione, per affermare il principio dell'accesso universale dei cittadini europei ai benefici della società dell'informazione, grazie all'attuazione di un progetto pilota equilibrato per quanto riguarda la dimensione e la distribuzione geografica che diventi punto di riferimento per lo sviluppo di piattaforme inclusive di accesso gratuito alle reti senza filo, dinamiche e resistenti di fronte all'evoluzione tecnologica.

Aprire inoltre la possibilità di sviluppare ed applicare un concetto distintivo dell'identità digitale europea, includendo nel disegno del progetto pilota i valori ispiratori del progetto europeo, considerando che l'obiettivo risiede nel offrire soluzioni ai cittadini e opportunità generate per le imprese e i creatori di contenuti.

Grazie all'accesso universale si intendono consolidare gli ecosistemi digitali locali, rafforzare il legame dell'Unione Europea con i suoi cittadini e creare maggiori e migliori opportunità per lo sviluppo delle reti di nuova generazione.

Alla luce di queste premesse, è fondamentale assicurare che l'attenzione all'accesso alle reti sia completata con la disponibilità universale e gratuita di servizi di interesse pubblico e contenuti di interesse generale e a promuovere un sistema semplificato di candidatura e messa in atto, con trasparenza e certificazioni, della qualità dei progetti e del compimento dei suoi requisiti.

Le modifiche proposte in questa relazione mirano a garantire una risposta migliore ai seguenti principi cardine dell'iniziativa:

1. Accesso universale e gratuito

Le reti di accesso promosse nel territorio della UE devono garantire un collegamento Internet ad alta velocità ai servizi a banda larga contribuendo così allo sviluppo della società europea dei Gigabits. Questo accesso deve essere universale, gratuito e senza restrizioni.

L'accesso gratuito significa che non esiste alcun tipo di remunerazione diretta, attraverso pubblicità o l'uso commerciale dei dati degli utenti.

2. Autenticazione e sistema di accesso

I punti di accesso devono sviluppare una rete con un sistema di autenticazione valido in tutto il territorio dell'Unione europea. L'accesso deve attenersi al principio di autenticazione unica ("*one login only*"). Per potersi avvalere di questo modello è necessario sviluppare un *template* di riferimento che garantisca l'interoperabilità, l'efficienza collettiva e una linea di identificazione comune, e che sia possibile articolare con le specificità di ciascun progetto locale.

3. Ammissibilità

Si possono candidare gli enti pubblici la cui missione sia compatibile con gli obiettivi del progetto. Considerata la limitatezza dei finanziamenti per ogni progetto e l'elevato numero di potenziali candidature deve essere assicurato un sistema amministrativo che garantisca decisioni rapide ed efficaci. A questo scopo è necessario prendere in considerazione il modello di attribuzione dei buoni.

4. Equilibrio geografico

Deve essere garantito il principio dell'equilibrio geografico fra i diversi Stati membri per ciò che riguarda l'accesso alle risorse dell'iniziativa. L'equilibrio geografico nell'ambito di ciascun Stato membro deve essere garantito secondo criteri da definire nei rispettivi programmi di lavoro.

5. Lotta all'esclusione e promozione della coesione territoriale

I criteri di approvazione devono considerare come prioritaria la promozione dell'inclusione digitale e la coesione territoriale.

6. Sostenibilità

Per garantire la sostenibilità dei progetti gli Stati membri potranno ricorrere a fondi propri o ai Fondi europei strutturali per sviluppare servizi e offerte complementari.

7. Non sovrapposizione delle offerte

I progetti vengono considerati unicamente laddove sullo stesso territorio di applicazione non esista un'offerta pubblica o privata con caratteristiche simili.

8. Controllo

La Commissione europea deve assicurare un sistema di monitoraggio dell'iniziativa, garantendo la divulgazione delle relazioni di esecuzione.